

OGGETTO: Convenzione di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per consulenza ed assistenza legale stragiudiziale avente ad oggetto questioni di diritto amministrativo

L'Ordine dei Giornalisti del Piemonte [l'Ordine], Codice Fiscale 80102800010 sedente in Torino, c.so Stati Uniti 27, rappresentato dal Presidente dott. Stefano Tallia il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ordine che in questo atto rappresenta in esecuzione della determinazione con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;

E

L'avv. Paolo Federico Videtta [l'Avvocato] con studio in Torino, via Cernaia n. 30, Partita IVA 12194480013 ed elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti dell'atto presente, presso lo stesso,

Premesso che

- l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte necessita della consulenza di un avvocato esperto in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso, alla trasparenza, all'anticorruzione, al diritto degli enti pubblici, ai regolamenti ed ai procedimenti amministrativi;

- il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte riunito in data 09/01/2024, dato atto che tale attività di supporto (assistenza e consulenza legale) non può essere svolta dal personale interno all'Ordine (difettando, nell'ambito di essa, la figura del legale), valutata positivamente l'attività di consulenza già svolta per l'Ente dall'avv. Paolo Federico Videtta negli anni 2022 e 2023, gli ha conferito un nuovo formale incarico per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per tutto l'anno 2024;

- ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 36/2023 gli incarichi di consulenza legale non sono soggetti all'applicazione del codice appalti; in ogni caso, a tutto voler concedere, il presente incarico potrebbe comunque essere oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) dello stesso D.Lgs 36/2023;

- è intenzione delle parti formalizzare diritti ed obblighi conseguenti;

convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'Ordine dei Giornalisti del Piemonte conferisce all'avv. Paolo Federico Videtta l'incarico di collaborazione esterna per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto

di accesso, alla trasparenza, all'anticorruzione, al diritto degli enti pubblici, ai regolamenti ed ai procedimenti amministrativi.

Tale attività avrà ad oggetto, oltre alla consulenza orale (anche solo telefonica), la redazione di pareri, nonché la collaborazione con i consiglieri e con i dipendenti dell'Ordine nella redazione di regolamenti, convenzioni, delibere, determine ecc. secondo le richieste che perverranno all'Avvocato.

Art. 2 - Norme generali

Nella elaborazione degli atti l'Avvocato dovrà attenersi alle indicazioni che perverranno dall'Ordine osservando ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto e ottemperando ad eventuali richieste fino alla conclusione della collaborazione.

L'Avvocato è, altresì, obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia, della legge professionale e del codice deontologico, nonché di quelle che saranno fatte da qualsiasi autorità competente.

L'Avvocato dovrà mantenere gli opportuni contatti con l'Ordine, con l'obbligo di prendere parte (fatta salva, ovviamente, la giustificata impossibilità per cause di forza maggiore) ad eventuali incontri (in presenza o da remoto) che potranno essere indetti per l'illustrazione delle varie problematiche durante le fasi di impostazione e risoluzione dei problemi.

Art. 3 - Durata della convenzione

La convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 1.1.2024 fino al 31.12.2024. Ai sensi dell'art. 7 c. 6 lett. d) D.Lgs 165/2001 l'incarico potrà essere ulteriormente prorogato (in tal caso dovrà essere nuovamente pattuito il compenso)

Art. 4 – Recesso

L'Ordine si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'Avvocato il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà di recedere da parte dell'Ordine deve essere trasmessa all'Avvocato con un preavviso di mesi 3 (tre), a mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec all'indirizzo

L'Avvocato può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno mesi 3 (tre), al fine di evitare pregiudizio all'Ordine. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di inadempienza da parte dell'Avvocato agli obblighi di cui alla presente convenzione l'Ordine si riserva il diritto di recedere dalla stessa senza preavviso.

Art. 5 - Documentazione di base

A cura degli uffici dell'Ordine dovranno essere forniti all'Avvocato tutti i dati in loro possesso.

In particolare, i consiglieri e i dipendenti dell'Ordine hanno l'obbligo di collaborare con l'Avvocato, fornendo all'uopo tutto il materiale e la documentazione amministrativa necessaria, nonché note o relazioni tecniche a supporto della attività di consulenza legale e di contenzioso, previa sua specifica richiesta.

Qualora, l'Ordine non provveda secondo le regole di cui ai commi precedenti, l'Avvocato è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali inadempienze.

Art. 6 - Compensi professionali

Il corrispettivo della prestazione viene pattuito in € 10.000,00 (diconsi Euro diecimila /00) da assoggettarsi ad IVA al 22% e Cassa Previdenza al 4% e detratta la ritenuta d'acconto, di cui € 5.000,00 riconducibili all'attività di consulenza e aggiornamento costante (almeno quindicinale) del RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza ed ulteriori € 5.000,00 a titolo di corrispettivo forfettario per l'ulteriore consulenza annuale di cui in premessa; detto compenso sarà corrisposto in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio, previa emissione delle relative fatture da parte dell'Avvocato.

Entro il 15 dicembre 2024 l'Avvocato dovrà presentare una relazione dettagliata inerente tutte le attività svolte nel corso dell'anno.

Il compenso relativo ad eventuali richieste di consulenza il cui valore appaia oggettivamente (e secondo criteri di buona fede e correttezza) esorbitante rispetto a quanto pattuito (ad esempio in materia di procedure ad evidenza pubblica di elevato valore economico) dovrà essere oggetto di ulteriore pattuizione tra le parti.

Art. 7 – Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del presente disciplinare saranno deferite al Tribunale di Torino.

Art. 8 – Incompatibilità

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con gli enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici o privati coinvolti nel presente incarico che ostino all'esercizio della libera professione

ed in contrasto con l'incarico ricevuto, e si impegna, in ogni caso, a segnalare all'Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, eventuali casi di incompatibilità o di conflitto di interessi che dovessero verificarsi nel corso dell'incarico stesso.

Art. 9 - Facoltà dell'Avvocato

E' accordata, all'Avvocato, la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, restando lo stesso, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare di cui alla presente convenzione.

Art. 10 – NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è da considerarsi un contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2238 c.c.

È da escludersi qualsivoglia vincolo di subordinazione e/o parasubordinazione connesso all'espletamento dell'incarico disciplinato dal presente contratto.

L'espletamento del presente incarico non dà diritto ad alcuna pretesa ai fini di una collocazione e/o assunzione in servizio a tempo indeterminato e/o compensi aggiuntivi per l'espletamento di mansioni superiori, atteso che le prestazioni disciplinate dalla presente convenzione non sono costitutive per legge e pattuizioni medesime di un rapporto di pubblico impiego.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, Torino

Data 16 gennaio 2024

Per il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte
Stefano Tallia

Paolo Federico Videtta